



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Assistenza sanitaria integrativa

GARA A PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA, IN AMBITO COMUNITARIO, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI, DA GESTIRE TRAMITE APPOSITA CASSA SANITARIA, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE, NONCHÉ INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI, RISERVATI AL PERSONALE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI.

PROCEDURA DI GARA RISTRETTA ACCELERATA – CIG 6434825991

DISCIPLINARE DELLA PRIMA FASE DI PREQUALIFICAZIONE



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Assistenza sanitaria integrativa

PREMESSE	3
ART. 1 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'APPALTO	4
ART. 2 INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI GARA	7
ART. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, FORME DELLE COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DI GARA	8
ART. 4 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	10
ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	10
ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI PREQUALIFICAZIONE	11
ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE NELLE VARIE FORME DI ASSOCIAZIONI E/O CONSORZI	16
ART. 8 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE NELL'IPOTESI DI FRUIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO	22
ART. 9 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	23
ART. 10 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA	23
ART. 11 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	23
ART. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	24
ART. 13 CONTENUTO DEL PLICO - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	24
ART. 14 SVOLGIMENTO DELLA FASE DI PREQUALIFICAZIONE ED ORGANI COMPETENTI	27
ART. 15 ACCESSO AGLI ATTI DELLA FASE DI PREQUALIFICAZIONE	30
ART. 16 TUTELA DELLA PRIVACY	30



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

PREMESSE

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con deliberazione del proprio Consiglio n. 588/15/CONS del 16 ottobre 2015, ha indetto una procedura di gara ristretta accelerata (CIG **6434825991**), in ambito comunitario, per ***l'affidamento dell'appalto dei servizi assicurativi, da gestire tramite Cassa sanitaria, per il rimborso delle spese sanitarie, nonché infortuni professionali ed extra professionali, riservati al personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni***, secondo termini e modalità riportati nei seguenti Capitolati speciali, quali parti integranti e sostanziali della procedura di gara:

- a) ***capitolato speciale (schema di contratto) assistenza n. 1 "base - dipendenti";***
- b) ***capitolato speciale (schema di contratto) assistenza n. 2 "base - pensionati";***
- c) ***capitolato speciale (schema di contratto) assistenza n. 3 "aggiuntiva";***
- d) ***capitolato speciale (schema di contratto) assistenza n. 4 "infortuni professionali ed extra professionali".***

La presente procedura di gara è finalizzata alla selezione di un apposito e qualificato Ente, Cassa di Assistenza o Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali (di seguito, per brevità, "**Cassa**") che, sulla base della normativa in vigore e di quella che potrebbe eventualmente intervenire in una successiva fase, gestisca il programma di assicurazione completo come individuato e descritto nei singoli Capitolati.

La procedura di gara indetta dall'Autorità viene espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**" (di seguito, per brevità, denominato "**Codice dei contratti**"), nel testo normativo vigente alla data di trasmissione del Bando di gara comunitario all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, nonché dalle norme di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Per quanto sopra la procedura di gara, CIG: **6434825991**

- **viene indetta nella forma della procedura "ristretta"**, in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice dei contratti;
- **viene considerata "accelerata"**, ai sensi dell'art. 70, comma 11, per imprescindibili esigenze istituzionali volte ad assicurare il servizio oggetto dell'appalto senza soluzione di continuità;
- **consta di due distinte fasi sub procedurali**: la prima denominata "**fase di prequalificazione**", oggetto del presente disciplinare, che si concluderà con la qualificazione degli operatori economici che abbiano presentato istanza di qualificazione, secondo termini e modalità rappresentati nel seguito del presente documento; la seconda denominata "**fase a inviti**" per mezzo della quale gli operatori economici qualificati verranno invitati a presentare la propria offerta qualitativa ed economica e che si concluderà con la formale aggiudicazione definitiva della gara;
- **verrà successivamente aggiudicata, al termine della seconda fase sub procedimentale della gara, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti, secondo parametri e pesi riportati nel successivo art. 4 a titolo informativo, e che saranno dettagliatamente specificati nel successivo Disciplinare riferito alla seconda fase a inviti.



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

Il bando di gara, riferito alla prima fase di qualificazione, è stato trasmesso in via telematica: all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea in data 20 ottobre 2015 e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sezione specifica bandi di gare Serie speciale in data 21 ottobre 2015 (dies a quo della decorrenza dei termini della procedura di gara ex art. 70, comma 11, lettera a) del Codice dei contratti).

Si ribadisce che il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara a costituirne parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le modalità relative alla sola prima fase di prequalificazione della gara nel suo insieme.

Si precisa che:

- a) *nel presente Disciplinare - ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti - sono tipizzate ulteriori cause di esclusione non sancite direttamente dal Codice dei contratti e da altre disposizioni di legge vigenti (per quanto applicabili alla presente procedura di gara) comunque rientranti nelle categorie ritenute ammissibili dall'Autorità nazionale anticorruzione, in quanto determinanti una o più delle conseguenze previste dalla medesima norma. La predetta ulteriore tipizzazione si impone in ragione della necessità per l'Amministrazione di selezionare un qualificato operatore economico, e quindi la propria migliore offerta, al fine di garantire all'Amministrazione stessa - nell'esecuzione del contratto - il pieno raggiungimento dei propri obiettivi;*
- b) *con riferimento alle eventuali mancanze, irregolarità o difformità inerenti la documentazione amministrativa di cui al successivo art. 12, l'Amministrazione procederà - ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1, del Codice dei contratti - a invitare i concorrenti a completare e fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, in base a una valutazione della loro natura sostanziale e non meramente formale, resa a completo insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero della sussistenza di una diretta violazione delle norme del Codice dei contratti o di altre specifiche disposizioni di legge vigenti. L'Amministrazione quindi, in base alla valutazione predetta, procederà - ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice dei contratti nei termini e con le modalità rappresentati nel seguito del presente documento - solo nel caso di mancanze, irregolarità o difformità inerenti documentazione incompleta non avente carattere sostanziale o direttamente derivante dai disposti del Codice dei contratti o da altre specifiche disposizioni di legge vigenti;*
- c) *i requisiti riferiti sia alla capacità economica e finanziaria che alla capacità tecnica e professionale (di cui al successivo art. 6) sono stati opportunamente individuati con particolare riferimento al profilo societario aziendale dell'operatore economico da selezionare e risultano, in particolare, idonei a rappresentare l'affidabilità e l'efficienza, nell'interesse dell'Amministrazione, del medesimo soggetto con il quale si perverrà alla stipula del contratto, nonché la capacità e le modalità esecutive della prestazione, oggetto del servizio, nei termini di cui ai singoli Capitolati speciali;*
- d) *in questa sede non è richiesto, a pena di esclusione, l'invio di offerte qualitative ed economiche, né indicazioni avente carattere economico, che costituiranno oggetto della successiva seconda fase ad inviti.*

ART. 1 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'APPALTO

Il contratto, che regolerà l'appalto e s'intende unico e non suddivisibile in lotti, sarà stipulato tra l'Autorità e la Cassa di assistenza (singola aggiudicataria), ovvero tra l'Autorità e la Cassa di assistenza quale capogruppo dell'associazione temporanea con una compagnia di assicurazione, che hanno partecipato alla gara in una delle forme previste al successivo art. 5.

La Cassa di assistenza, o la Cassa di assistenza in ATI, si obbliga ad assumere la contraenza del programma sanitario (e la sua completa gestione), come definito dall'Autorità negli appositi Capitolati speciali, accettando i



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

contributi versati dall'Amministrazione e riversando gli stessi sottoforma di premio alla Compagnia di assicurazione. Pertanto il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà eseguito dall'Autorità direttamente nei confronti della Cassa di assistenza, per conto degli assistiti iscritti e dei propri nuclei familiari. La Cassa di assistenza provvederà, quindi, a versare gli importi dovuti alla Compagnia di assicurazione a titolo di premio, ferma l'operatività della garanzia assicurativa dalla decorrenza del contratto o dell'annualità assicurativa.

Le attività svolte dalla Cassa di assistenza saranno remunerate unicamente dalla Compagnia di assicurazione. Tale remunerazione non inciderà in alcun modo sull'entità e sulla qualità delle prestazioni e delle coperture oggetto del contratto.

Il piano di assistenza sanitaria integrativa, oggetto dell'appalto e meglio descritto in ogni singolo Capitolato speciale, si deve intendere riferito:

- 1.1 per l'assistenza n. 1 "base - dipendenti", i cui oneri sono a carico dell'Amministrazione ed in quota parte a carico del dipendente (con ripartizione che verrà definita alla stipula del contratto in esito all'aggiudicazione): ai dipendenti dell'Autorità e loro nuclei familiari fiscalmente a carico, intendendo per tali il coniuge ed i figli risultanti dallo stato di famiglia o con reddito annuo inferiore a 2.840,51€;*
- 1.2 per l'assistenza n. 1 "base - dipendenti", il cui inserimento è a carattere facoltativo su richiesta del dipendente dell'Autorità ed a totale proprio carico: al coniuge e figli fiscalmente non a carico (sia conviventi sia non conviventi), al convivente "more uxorio" ed ai figli di questo, nonché agli altri parenti ed affini entro il 3° grado, anagraficamente conviventi con il dipendente, siano o no a carico dello stesso;*
- 1.3 assistenza n. 2 "base - pensionati", la cui adesione è facoltativa ed a totale carico del dipendente pensionato: al personale in quiescenza dell'Autorità ed al coniuge ed ai figli fiscalmente a carico, nonché al coniuge e i figli fiscalmente non a carico (anche se non conviventi), al convivente more uxorio e ai figli di questo, nonché agli altri parenti ed affini entro il 3° grado, anagraficamente conviventi con l'Assistito, siano o no a carico dello stesso;*
- 1.4 assistenza n. 3 "aggiuntiva", la cui adesione è facoltativa e con oneri a carico del dipendente e del personale in quiescenza: ai dipendenti ed al personale in quiescenza, nonché loro nuclei familiari fiscalmente a carico, intendendo per tali il coniuge ed i figli risultanti dallo stato di famiglia, al coniuge e figli fiscalmente non a carico (sia conviventi sia non conviventi), al convivente "more uxorio" ed ai figli di questo, nonché agli altri parenti ed affini entro il 3° grado, anagraficamente conviventi con il dipendente, siano o no a carico dello stesso;*
- 1.5 assistenza n. 4 "infortuni professionali ed extra professionali": al solo personale dipendente, con oneri a carico dell'Amministrazione.*

La durata del rapporto contrattuale è prevista in 3 (tre) anni a decorrere dalle ore 00:00 dell'1 gennaio 2016 e verrà a scadenza alle ore 24:00 del 31 dicembre 2018, con possibilità di recesso da ambo le parti dopo il primo biennio mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte, e anticipata a mezzo telefax, almeno 180 giorni prima di tale scadenza.

Non è consentito al soggetto con il quale l'Autorità stipulerà il contratto inviare disdetta e/o recesso solo per una o alcune delle garanzie oggetto dei singoli Capitolati speciali.

Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti, nel corso dell'ultimo anno di validità contrattuale (2018), l'Autorità potrà richiedere la continuazione del servizio stesso per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.

In tal caso, nel nuovo contratto che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche contenute nel contratto in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere all'appaltatore.



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

Il totale massimo presunto del valore del contratto pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice dei contratti, è stimabile in complessivi euro 3.455.000,00 (non rientrante nel campo di applicazione dell'I.V.A.), da intendersi senza obbligo di spesa per l'Autorità, calcolato sulla base della durata complessiva dell'appalto (60 mesi).

Si precisa in questa sede che alla definizione del predetto importo massimo, calcolato sulla base e per gli effetti del precitato disposto normativo, si è pervenuti sulla base dei seguenti criteri:

- a) *si è tenuto conto dei soli costi (premi) sostenuti dall'Amministrazione (quota parte del premio assistenza n. 1 "base - dipendenti" e premio assistenza n. 4 "infortuni professionali ed extra professionali");*
- b) *il numero massimo di dipendenti dell'Autorità stabilito per legge.*

Inoltre, per la determinazione del predetto valore del contratto, si è tenuto altresì conto dei seguenti premi annui, che costituiranno base d'asta (appositamente disciplinata nell'ambito della seconda fase subprocedimentale della gara e che in questa sede assumono carattere puramente indicativo):

- c) *assistenza n. 1 "base - dipendenti": premio annuo pro capite pari a 1.221,00 euro (soggetto a ribasso d'asta nell'ambito della seconda fase della gara) riferito ai soli dipendenti e loro nuclei familiari fiscalmente a carico, come definito al precedente punto 1.1;*
- d) *assistenza n. 4 "infortuni professionali ed extra professionali": tasso finito pari al 6 per mille (soggetto a ribasso d'asta nell'ambito della seconda fase della gara) riferito ai soli dipendenti di cui al precedente punto 1.5, da applicare all'ammontare annuo delle retribuzioni;*

A fine di fornire una ulteriore indicazione sui premi e valori che verranno posti a base della gara nella successiva seconda fase subprocedimentale si riporta di seguito il quadro complessivo riferito alla totalità delle polizze oggetto del contratto:

- e) *assistenza n. 1 "base - dipendenti": **premio annuo pro capite da porre a base della gara pari a euro 1.221,00** (soggetto a ribasso d'asta nell'ambito della seconda fase della gara) riferito ai soli dipendenti e loro nuclei familiari fiscalmente a carico, come definito al precedente punto 1.1;*
- f) *assistenza n. 1 "base - dipendenti": **premio annuo pro capite da porre a base della gara pari a euro 504,00** (soggetto a ribasso d'asta nell'ambito della seconda fase della gara), riferito al coniuge e figli fiscalmente non a carico (sia conviventi che non conviventi), al convivente "more uxorio" ed ai figli di questo, nonché agli altri parenti ed affini entro il 3° grado, anagraficamente conviventi con il dipendente, siano o no a carico dello stesso, il cui inserimento in copertura ha carattere facoltativo, ossia attivabile su richiesta del dipendente e con oneri a totale proprio carico, come definito al precedente punto 1.2;*
- g) *assistenza n. 2 "pensionati": **premio annuo pro capite da porre a base della gara pari a euro 1.477,50** (soggetto a ribasso d'asta nell'ambito della seconda fase della gara), riferito al personale in quiescenza dell'Autorità ed al coniuge ed ai figli fiscalmente a carico, come definito al precedente punto 1.3;*
- h) *assistenza n. 2 "pensionati": **premio annuo pro capite da porre a base della gara pari a euro 504,00** (soggetto a ribasso d'asta nell'ambito della seconda fase della gara), riferito al coniuge e ai figli fiscalmente non a carico (anche se non conviventi), al convivente more uxorio e ai figli di questo, nonché agli altri parenti ed affini entro il 3° grado, anagraficamente conviventi con l'Assistito pensionato, siano o no a carico dello stesso, il cui inserimento in copertura ha carattere facoltativo, ossia attivabile su richiesta del dipendente pensionato e con oneri a totale proprio carico, come definito al precedente punto 1.3;*
- i) *assistenza n. 3 "aggiuntiva": **premio annuo pro capite da porre a base della gara pari a euro 245,00** (soggetto a ribasso d'asta nell'ambito della seconda fase della gara), riferito ai dipendenti ed al*



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

personale in quiescenza, nonché loro nuclei familiari fiscalmente a carico, intendendo per tali il coniuge ed i figli risultanti dallo stato di famiglia, al coniuge e figli fiscalmente non a carico (sia conviventi sia non conviventi), al convivente “more uxorio” ed ai figli di questo, nonché agli altri parenti ed affini entro il 3° grado, anagraficamente conviventi con il dipendente, siano o no a carico dello stesso, il cui inserimento in copertura ha carattere facoltativo, ossia attivabile su richiesta del dipendente o del pensionato e con oneri a totale proprio carico, come definito al precedente punto 1.4;

- j) *assistenza n. 4 “infortuni professionali ed extra professionali”: tasso finito da porre a base della gara pari al 6 per mille (soggetto a ribasso d'asta nell'ambito della seconda fase della gara) riferito ai soli dipendenti di cui al precedente punto 1.5, da applicare all'ammontare annuo delle retribuzioni.*

Ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 si evidenzia che sono nulli i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, essendo la prestazione espletata al di fuori dei locali dell'Amministrazione aggiudicatrice.

In relazione ai costi per la sicurezza propri di ciascuna impresa si applica il combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, che impone ai concorrenti di indicare gli oneri economici che prevedono di sostenere per adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza del personale assegnato alle attività di cui all'oggetto (che non siano da interferenza) la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell'offerta e che l'azienda sosterrà in conseguenza dell'eventuale aggiudicazione della gara; pertanto i costi per la sicurezza di natura non interferenziale dovranno comunque essere indicati, anche se pari ad euro 0,00, a pena di esclusione. La partecipazione alla procedura di gara di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara e in tutti i documenti di gara come richiamati nel medesimo Bando.

ART. 2 INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI GARA

Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione e della documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti minimi previsti da parte degli operatori economici interessati all'appalto, al fine di permettere la conoscenza all'Amministrazione dei potenziali soggetti interessati all'affidamento del servizio, di prequalificarli mediante la fase di qualificazione e, successivamente, di invitare a presentare l'offerta (secondo termini e modalità di cui alla specifica e successiva lettera di invito) i soli operatori opportunamente qualificati.

L'aspetto procedurale della presente gara comprende comunque, per il percorso che interessa l'aggiudicazione, le seguenti fasi:

- a) *predisposizione e pubblicazione del Bando di gara (preavviso di gara);*
- b) *ricezione delle istanze di partecipazione, loro valutazione, individuazione e qualificazione con determinazione dei soggetti da invitare alla seconda fase sub procedimentale della gara (termine della prima fase);*
- c) *predisposizione e spedizione delle lettere di invito, corredate da tutta la documentazione di supporto (inizio della seconda fase);*
- d) *ricezione delle offerte ed espletamento della gara con individuazione dell'aggiudicatario e perfezionamento con lo stesso del rapporto contrattuale (conclusione della procedura di gara).*

Al termine della fase di prequalificazione, ed ai soli operatori economici qualificati, verrà inviata una lettera di invito, corredata di tutta la documentazione specifica (Disciplinare di gara riferito alla seconda fase ad inviti e Schema di valutazione dell'offerta contenente le modalità di attribuzione del punteggio riferito all'offerta economicamente più vantaggiosa), mediante la quale, con le modalità ivi indicate espressamente, i concorrenti



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

invitati dovranno presentare la propria offerta qualitativa e la propria offerta economica, ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara.

L'Autorità si riserva la facoltà, al termine della fase di prequalificazione, di invitare a presentare offerta anche una sola impresa qualificata al termine della medesima fase di qualificazione.

La gara, come detto in precedenza, sarà esperita secondo la procedura ristretta accelerata, di cui all'art. 55, comma 2 e 70, comma 11, del Codice dei contratti e verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, comma 1, del medesimo Codice sulla base degli elementi riportati nel successivo art. 4.

L'anomalia delle offerte, come disciplinata nella successiva lettera d'invito, sarà valutata in conformità al disposto degli artt. 86 e seguenti del Codice dei contratti.

Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, autocertificati dai concorrenti ai sensi del d.P.R. n. 445 e s.m.i., sarà applicata la disposizione di cui all'art. 48 del Codice dei contratti.

L'Autorità procederà in questa prima fase alla qualificazione delle imprese che saranno in seguito invitate a presentare la propria offerta, secondo termini e modalità riportate nella lettera di invito.

Si procederà all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida a condizione che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente riguardo all'oggetto del contratto.

L'Autorità si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero nel caso di gravi o rilevanti motivazioni. In tal caso i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento del servizio, né potranno richiedere compensi o rimborsi per la predisposizione della propria offerta di espletamento dei servizi richiesti, restando a loro completo carico ogni spesa concernente la partecipazione alla gara.

Il concorrente aggiudicatario della procedura di gara dovrà presentare la cauzione definitiva prevista dall'art. 113, comma 1 del Codice dei contratti.

ART. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, FORME DELLE COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Arturo Ragozini del Servizio affari generali contratti e sistemi informativi.

3.1 Ai sensi dell'articolo 77 del Codice dei contratti, l'Autorità comunicherà con i concorrenti in via principale mediante fax o posta elettronica, secondo i riferimenti dichiarati dal concorrente in sede di gara (in assenza verranno utilizzati i riferimenti apposti sul plico unico).

3.2 Tutte le imprese interessate, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 6 novembre 2015, potranno richiedere eventuali chiarimenti per gli aspetti tecnici relativi allo svolgimento del servizio o amministrativi e procedurali della procedura di gara, direttamente a: sig. Pellegrino Solombrino – Ufficio Contratti del Servizio affari generali contratti e sistemi informativi, telefono segreteria 0817507751, mail: sag@agcom.it o in alternativa tel: 06 69644356, mail: a.mandarano@agcom.it;

Fermo restando che sarà comunque inviata al singolo concorrente la risposta al quesito posto, nelle forme di cui al precedente sub 3.1, si precisa che i quesiti e le risposte, aventi carattere sostanziale a giudizio dell'Amministrazione, saranno inseriti, per garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di *par condicio* tra i concorrenti, sul profilo di committente dell'Autorità (www.agcom.it) nella corrispondente sezione della presente procedura di gara, omettendo il nominativo



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

del concorrente richiedente l'informazione.

Sul medesimo sito saranno tempestivamente pubblicate, a ogni effetto di legge avendo l'Autorità pubblicato la documentazione completa sul proprio sito, tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della procedura di gara, eventuali informazioni e chiarimenti.

Ogni informazione resa pubblica, secondo le predette modalità, si presumono conosciute, pertanto è responsabilità dell'impresa concorrente verificare puntualmente quanto pubblicato ai fini della presente procedura di gara.

3.3 La documentazione di gara riferita alla prima fase di pre-qualificazione comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) Bando di gara comunitario e nazionale.*
- b) Disciplinare di gara fase di pre-qualificazione.*
- c) Modelli allegati al presente Disciplinare (costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara):*
 - modello di Istanza di partecipazione;
 - modello n. 1 Dichiarazione unica;
 - modello n. 2 o 2 bis Dichiarazione relativa ai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, *lettere b) – c)* del Codice dei contratti.
 - modello n. 3 Dichiarazione Consorzi ex art. 34, comma 1, *lettere b) – c)* del Codice dei contratti;
 - modello n. 4 Dichiarazione raggruppamenti temporanei da costituire ex art. 37, comma 8, del Codice dei contratti;
 - modello n. 5 Dichiarazione Consorzi ordinari da costituire ex art. 37, comma 8, del Codice dei contratti;
 - modello n. 6 Dichiarazione raggruppamenti temporanei già costituiti ex art. 34, comma 1, *lettera d)* del Codice dei contratti;
 - modello n. 7 Dichiarazione Consorzi già costituiti ex art. 34, comma 1, *lettera e)* del Codice dei contratti;
 - modello n. 8 Dichiarazione istituto avalimento ex art. 39 del Codice dei contratti;
- d) Schema di convenzione generale (n. 2);*
- e) Capitolato speciale (schema di contratto) assistenza n. 1 “base - dipendenti”;*
- f) Capitolato speciale (schema di contratto) assistenza n. 2 “base - pensionati”;*
- g) Capitolato speciale (schema di contratto) assistenza n. 3 “aggiuntiva”;*
- h) Capitolato speciale (schema di contratto) assistenza n. 4 “infortuni professionali ed extra professionali”.*

L'Autorità metterà a disposizione, sul proprio profilo di committente in precedenza indicato (www.agcom.it), l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dalla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Pertanto l'Autorità non prenderà in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara.



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

ART. 4 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Come detto nelle premesse, la gara sarà esperita secondo la procedura *ristretta accelerata* e verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono stabiliti, in linea generale e fatto salvo quanto di seguito riportato, i seguenti parametri di valutazione e le seguenti ponderazioni di punteggio:

- a) **COMPONENTE QUALITATIVA DELL'OFFERTA, il cui punteggio massimo attribuibile è previsto in 35 (trentacinque) punti.**
- b) **COMPONENTE ECONOMICA DELL'OFFERTA, il cui punteggio massimo attribuibile è previsto in 65 (sessantacinque) punti.**

Nella lettera di invito, che verrà inviata ai soli operatori economici qualificati al termine della prima fase di prequalificazione, verranno analiticamente descritte le modalità di predisposizione dei documenti richiesti al concorrente ai fini della valutazione dei parametri sopra riportati, nonché verranno esplicitati in dettaglio i sotto parametri qualitativi ed economici oggetto di valutazione e le relative modalità di valutazione finalizzate all'attribuzione dei punteggi complessivi come predeterminati in questa fase.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del d.l. n. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla presente fase di prequalificazione, purché in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 6, gli operatori economici nelle forme previste dall'art. 34, e seguenti, del Codice dei contratti.

In tal senso si precisa che - stante la preordinata scelta dell'Amministrazione di gestione delle polizze in oggetto esclusivamente solo tramite una Cassa di assistenza sanitaria e stante la peculiare natura specifica dell'oggetto dell'appalto - saranno ammessi a partecipare alla fase di prequalificazione:

- *i soggetti qualificati come "Cassa di assistenza"¹ con finalità assistenziali ex art. 51 comma 2, lett. a, del d.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., che operino negli ambiti di intervento di cui all'art. 1 del d.m. 31 marzo 2008 e regolarmente iscritti all'anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2009, che nell'anno 2014 sono rientrate nel limite minimo percentuale del 20 % di cui all'articolo 3, comma 4, lett. a) del medesimo decreto, che risultino abilitate a norma di legge a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del programma sanitario, come definito in ogni singolo Capitolato speciale, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi e adottino il Documento programmatico per la sicurezza dei dati (DPS).*

Tali soggetti (Cassa di assistenza) potranno partecipare sia individualmente che in eventuale raggruppamento temporaneo di imprese tra casse e, in qualità di mandatari (capogruppo), anche con singole Compagnie di assicurazione (queste ultime solo come mandanti) autorizzate all'esercizio delle attività assicurative oggetto dell'appalto;

- *i soggetti diversi dalle "casse di assistenza", da intendersi le singole compagnie di assicurazione, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto dell'appalto (di cui ai quattro capitolati speciali).*

In tale ipotesi, e stante le finalità della procedura di gara, le singole compagnie di assicurazione sono ammesse a partecipare esclusivamente in raggruppamento con una cassa di assistenza sanitaria,

¹ Si intenda per Cassa Ente, Cassa di Assistenza o Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali.



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

assumendo il ruolo di mandanti. Pertanto l'eventuale raggruppamento dovrà prevedere la Cassa di assistenza quale mandataria (capogruppo) e la compagnia di assicurazione quale mandante.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.

Non è ammesso, a pena di esclusione, il riparto in coassicurazione di cui all'art. 1911 del codice civile.

I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 39 e 47 del Codice dei contratti, mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi

È esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.

Nel prosieguo del presente documento vengono elencati i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione, finalizzate alla fase di prequalificazione, a cui i soggetti summenzionati (sotto qualunque forma di partecipazione prevista) devono scrupolosamente attenersi per essere ammessi alla successiva fase procedurale della gara che riguarderà i soli soggetti qualificati (che saranno successivamente invitati dall'Amministrazione a presentare la propria proposta tecnica e la propria offerta economica per l'aggiudicazione della gara).

ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI PREQUALIFICAZIONE

Fatto salvo tutto quanto espressamente previsto a pena di esclusione nel presente Disciplinare, **verranno ammessi** a partecipare alla presente prima fase di prequalificazione della procedura tutti gli operatori economici, nelle forme di cui al precedente articolo, **in possesso - a pena di esclusione - dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale** indicati nel seguito del presente articolo e/o nel modello n. 1 allegato, che costituisce parte integrante al presente Disciplinare (*idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale e ulteriori requisiti/dichiarazioni indicati nel modello n. 1 Dichiarazione unica*).

Si precisa che nel seguito del presente articolo, sono riportati i requisiti considerati minimali e che nelle restanti disposizioni del Disciplinare, nonché nei relativi modelli allegati sono previsti ulteriori requisiti/dichiarazioni di carattere speciale a cui i concorrenti (singoli o raggruppati/consorzati) devono, comunque, attenersi ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il cui possesso/presenza nei documenti forniti ai fini della partecipazione alla gara sono previsti **a pena di esclusione laddove espressamente indicato**.

..*.*

Requisiti di ordine generale

6.1 Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ed alla relativa stipula, di cui all'art. 38, comma 1, lettere da a) a m-quater) del Codice dei contratti.

ATTENZIONE: Le cause di esclusione previste dall'articolo 38 citato **non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca** ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente all'affidamento, o finanziario.

6.2 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.

6.3 Insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 41 del d.lgs n. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna).



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

- 6.4** Insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 (*testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*).
- 6.5** Insussistenza del divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del d.l. n. 223/06 convertito in legge n. 248/06 (*previsto per soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali*).

ATTENZIONE

- a) *In ogni caso di raggruppamento/consorzio i predetti requisiti (da 6.1 a 6.5) devono essere posseduti e dimostrati da ogni operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento, dal consorzio e dalle imprese consorziate incaricate di eseguire il servizio.*
- b) *Il possesso dei requisiti di carattere generale di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con le modalità indicate nel presente Disciplinare ed utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1 in allegato quale parte integrante e sostanziale, punti da 1 a 5.*

..*.*

Requisiti attinenti all'idoneità professionale

- 6.6** **Iscrizione:** (i) *nel caso di operatori economici italiani o residenti in Italia nel Registro delle imprese della competente CCIAA) da cui risulti che l'operatore svolge attività nel settore oggetto dell'appalto* – (ii) *nel caso di operatori provenienti da altri paesi dell'Unione europea senza residenza in Italia nel registro professionale dello Stato di residenza da cui risulti che l'operatore svolge attività nel settore oggetto dell'appalto.*
- 6.7** *Per le Casse di Assistenza: (i) iscrizione all'anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2009; (ii) abilitazione alla ricezione di contributi ed all'assunzione della contraenza del programma sanitario oggetto dell'appalto; (iii) adozione del documento programmatico per la sicurezza dei dati (DPS).*
- 6.8** *Per le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto dell'appalto (di cui ai quattro capitoli speciali)*
- 6.9** *Per le imprese di assicurazione aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea senza residenza in Italia: autorizzazione (ricezione della comunicazione o silenzio-assenso di cui all'art. 23, co. 4, del d.lgs. 208/2005 e s.m.i.) ad operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto dell'appalto (di cui ai quattro capitoli speciali) per il tramite di una propria sede secondaria, ovvero autorizzazione (ricezione della comunicazione di cui all'art. 24, co. 2, del d.lgs. 208/2005 e s.m.i.) ad operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto dell'appalto (di cui ai quattro capitoli speciali), nonché aver comunicato all'Ufficio del registro di Roma ed all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale.*

ATTENZIONE

- a) *In ogni caso di raggruppamento/consorzio i predetti requisiti (da 6.7 a 6.9) devono essere posseduti e dimostrati da ogni operatore economico (Cassa sanitaria singola ovvero impresa di assicurazione secondo quanto di pertinenza) che costituisce o costituirà il raggruppamento, dal consorzio e dalle imprese consorziate incaricate di eseguire il servizio.*
- b) *Nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà risultare l'inesistenza di procedure in corso di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;*



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

- c) *Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (non frazionabili) di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con le modalità indicate nel presente Disciplinare ed utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1, in allegato quale parte integrante e sostanziale, punti da 6 a 9.*

..*.*

Requisiti attinenti la capacità economica e finanziaria

- 6.10** **Presentazione di almeno due idonee referenze bancarie atte a dimostrare che l'impresa è in possesso dei mezzi finanziari tali da consentirle di fronteggiare con puntualità e correttezza gli impegni assunti.**

ATTENZIONE

- a) *In ogni caso di raggruppamento/consorzio il predetto requisito (6.10) deve essere posseduto e dimostrato da ogni operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento, dal consorzio e dalle imprese consorziate incaricate di eseguire il servizio.*
- b) *Il concorrente dovrà - a pena di esclusione - allegare le dichiarazioni di almeno due primari Istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, attestanti che l'impresa è in possesso dei mezzi finanziari tali da consentirle di fronteggiare con puntualità e correttezza gli impegni assunti.*
- c) *Il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con le modalità indicate nel presente Disciplinare ed utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1 in allegato quale parte integrante e sostanziale, punto n. 10.*

..*.*

Requisiti attinenti la capacità tecnica e professionale

- 6.11** **Aver prestato, nel triennio 2011 2012 2013, garanzie e prestazioni analoghe al programma assicurativo completo oggetto dell'appalto, in favore di un numero non inferiore a 2 amministrazioni aggiudicatrici come definite all'art. 3, comma 25, del Codice dei contratti.**
- 6.12** **Aver gestito, nel triennio 2011 2012 2013, coperture analoghe al programma assicurativo completo oggetto dell'appalto, ricevendo contributi, ed assumendone la contraenza, per un numero non inferiore a 1.000 nuclei familiari.**
- 6.13** **Di possedere, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, una propria rete di strutture sanitarie convenzionate (incluse strutture pubbliche) presente sul territorio della Repubblica Italiana presso le quali sia attivo il servizio di assistenza diretta per la copertura delle prestazioni richieste nei capitoli speciali di riferimento, in cui siano comprese sia strutture abilitate al ricovero notturno (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico, ecc.) che centri medici non abilitati al ricovero notturno (poliambulatori, *day hospital*, centri diagnostici, laboratori di analisi, ecc.) nonché medici specialistici e centri fisioterapici e odontoiatrici, in numero non inferiore a 200 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui:**
- a) *almeno 15 strutture per ricoveri e 30 centri medici sul territorio della provincia di Roma, adeguatamente attrezzati per garantire il servizio di assistenza diretta per la copertura delle prestazioni richieste nei capitoli speciali di riferimento;*



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

- b) *almeno 10 strutture per ricoveri e 25 centri medici sul territorio della provincia di Napoli, adeguatamente attrezzati per garantire il servizio di assistenza diretta per la copertura delle prestazioni richieste nei capitolati speciali di riferimento;*
- c) *almeno 1 struttura per ricoveri e 1 centro medico presso ogni altra Regione, adeguatamente attrezzati per garantire il servizio di assistenza diretta per la copertura delle prestazioni richieste nei capitolati speciali di riferimento.*

6.14 Di disporre di una centrale operativa, dedicata alla gestione del programma assicurativo in oggetto, raggiungibile nell'intero arco della giornata, compresi i giorni festivi, attraverso un numero verde nazionale ed internazionale (gratuito) e di un apposito servizio *web/sito* internet, di facile accessibilità da parte dei soggetti assistiti, ove sia disponibile l'elenco aggiornato dei centri e dei sanitari convenzionati e la modulistica necessaria per attivare le richieste di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché sia possibile inoltrare le suddette richieste di erogazione in modalità on-line e richiedere, attraverso una casella di posta elettronica dedicata, chiarimenti ed informazioni. Il servizio deve garantire la possibilità di ottenere informazioni *on-line*, tramite apposita parola-chiave, sullo stato delle pratiche di rimborso.

ATTENZIONE

- a) *In ogni caso di raggruppamento/consorzio i predetti requisiti (da 6.11 a 6.14) devono essere posseduti e dimostrati da ogni operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento, dal consorzio e dalle imprese consorziate incaricate di eseguire il servizi, secondo la seguente suddivisione:*
 - *il requisito di cui al punto 6.11: può essere soddisfatto dalla Cassa sanitaria (singola o mandataria del raggruppamento), ovvero dal raggruppamento nel suo complesso*
 - *i requisiti di cui ai punti 6.12 e 6.13: deve essere posseduto e dimostrato dalla Cassa sanitaria (singola o mandataria del raggruppamento)*
 - *il requisito di cui al punto 6.14: può essere soddisfatto dalla Cassa sanitaria (singola o mandataria del raggruppamento), ovvero dal raggruppamento nel suo complesso*
- b) *Il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con le modalità indicate nel presente Disciplinare ed utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1 in allegato quale parte integrante e sostanziale, punti da n. 11 a n. 14.*

..*.*

Ulteriori dichiarazioni avente carattere di requisiti speciali

6.15 Le ulteriori dichiarazioni aventi carattere di requisiti speciali, richieste ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara, sono espressamente riportate ed indicate nel modello n. 1 (*Dichiarazione unica*), punto n. 15, dalla lett. a) alla lett. r).

PRECISAZIONE

- a) *Il possesso degli ulteriori requisiti speciali di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con le modalità indicate nel presente Disciplinare ed utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1 in allegato quale parte integrante e sostanziale, punto n. 15, lettere da a) a r).*

..*.*



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

Nel successivo art. 11 vengono dettagliatamente specificate le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione nonché le modalità di predisposizione di tutta la documentazione amministrativa richiesta ai fini della prequalificazione, a cui il concorrente (singolo o eventualmente consorziato/raggruppato) deve attenersi **a pena di esclusione** dalla procedura medesima.

Per i concorrenti raggruppati o consorziati, nel successivo art. 7 vengono illustrate le modalità di predisposizione della documentazione amministrativa di cui all'art. 11, alle quali devono attenersi i singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio nonché l'ulteriore documentazione da presentare.

ATTENZIONE:

- a) Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta previste espressamente nel presente disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara **il concorrente dovrà comprovare e dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti da 6.1 a 6.15, mediante la predisposizione di una dichiarazione unica secondo lo schema di cui al modello n. 1, ovvero utilizzando il modello n. 1 stesso;**
- b) **Sono previste ulteriori dichiarazioni riferite a requisiti speciali** a cui il concorrente deve, **a pena di esclusione**, attenersi ai fini della partecipazione alla gara. **Le dichiarazioni riferite ai predetti requisiti speciali, punto n. 15, dalla lett. a) alla lett. r), del modello n. 1, devono essere rese da ogni concorrente e da ogni impresa, raggruppata o consorziata, che eseguirà il servizio o parte di esso;**
- c) **Per quanto detto, la dichiarazione unica di cui al modello 1, deve intendersi come un insieme di dichiarazioni. Il mancato possesso o la mancata dimostrazione di possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti o la mancata presentazione anche di una sola delle singole dichiarazioni di cui al modello n. 1, determina l'esclusione dalla gara, fatto salvo il potere della Amministrazione di richiedere integrazioni o chiarimenti, ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice dei contratti, per le singole dichiarazioni ritenute "non sostanziali" come definite al successivo art. 13, par. 13.1 a 13.7.**
- d) Alla dichiarazione, **deve essere acclusa, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità** in corso di validità del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare l'impresa concorrente.
- e) In caso di sottoscrizione della dichiarazione da parte di un procuratore/delegato **deve, a pena di esclusione, essere altresì allegata** - ai fini della certezza della riferibilità della stessa all'operatore economico - **copia conforme all'originale di idonea documentazione attestante i poteri di rappresentanza dell'impresa.**
- f) **I concorrenti raggruppati o consorziati (sotto qualunque forma), fatte salve le prescrizioni di carattere generale di cui al Codice dei contratti, devono presentare, a pena di esclusione, la documentazione con le modalità riportate al successivo art. 7.**
- g) Ai sensi dell'art. 74, comma 3 del Codice dei contratti, **il mancato utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente Disciplinare, non costituisce causa di esclusione. Rimane fermo l'obbligo del concorrente di rendere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni contenute nei modelli messi a disposizione nel documento cartaceo presentato in alternativa ad essi.**
- h) **L'Autorità, comunque, si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli, in ogni caso ed in qualunque momento, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, anche non ricompresi tra quelli sorteggiati ex art. 48 del Codice dei contratti, in relazione al possesso dei requisiti (generali e speciali) di partecipazione e di disporre, in presenza di risultati negativi, l'esclusione dalla procedura di gara, la segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione ed il risarcimento dei danni eventualmente subiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci.**
- i) Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano le disposizioni di cui agli art. 39 e 47 del Codice dei Contratti.



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

- j) Per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 si applicano al riguardo le disposizioni del presente Disciplinare espressamente previste per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, da costituire.

ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE NELLE VARIE FORME DI ASSOCIAZIONI E/O CONSORZI

È ammessa, fatto salvo quanto espressamente stabilito al precedente art. 5 e nelle singole “Attenzioni” di cui all’art. 6, la partecipazione di concorrenti temporaneamente raggruppati o raggruppandi ovvero consorziati o consorziandi con l’osservanza di quanto espressamente stabilito nel presente Disciplinare e con la precisazione che, per quanto non espressamente indicato nel prosieguo dell’articolo, troverà applicazione quanto previsto negli artt. 34, 35, 36, 37 del Codice dei contratti in quanto compatibili all’oggetto dell’appalto.

Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30 gennaio 2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18 gennaio 2005, ed in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I. e all’istituto del Consorzio ordinario di concorrenti, da individuarsi nel *favor participationis* sotteso agli istituti del RTI e del Consorzio ordinario di concorrenti:

- non è ammessa la partecipazione in R.T.I. (costituito o da costituire) di due o più concorrenti che, anche avvalendosi di imprese terze nelle modalità riportate all’art. 7, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di carattere economico-finanziario e di carattere tecnico-organizzativo richiesti ai fini della partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla gara di tutte le imprese raggruppate o raggruppande;
- non è ammessa la partecipazione in Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o da costituire) di due o più concorrenti che, anche avvalendosi di imprese terze nelle modalità riportate all’art. 7, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di carattere economico-finanziario e di carattere tecnico-organizzativo richiesti ai fini della partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla gara di tutte le imprese consorziate o consorziande;
- stante quanto sopra riportato si precisa ulteriormente che: è ammessa la partecipazione in R.T.I. (costituito o da costituire) o Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o da costituire) di un concorrente che, pur in grado singolarmente di soddisfare i requisiti di carattere economico-finanziario e di carattere tecnico-organizzativo richiesti ai fini della partecipazione alla gara, intenda raggrupparsi con altri concorrenti non (condizione essenziale e vincolante) in possesso singolarmente dei predetti requisiti;
- è ammessa senza limitazione la partecipazione di consorzi di concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e lett. c) del Codice dei contratti.

Con riferimento ai requisiti tutti di cui al precedente art. 6 e fatto salvo quanto espressamente stabilito nelle apposite note di “**Attenzione**” per quanto riguarda la dimostrazione e il possesso dei requisiti, vengono di seguito rappresentate le specifiche indicazioni a cui i concorrenti, pena l’esclusione, dovranno attenersi nel caso di partecipazione sotto qualunque forma di raggruppamento e/o consorzio.

Attenzione: i concorrenti (siano essi singole Casse sanitarie che imprese di assicurazione) dovranno espressamente attenersi, in ipotesi di partecipazione in raggruppamento, alle specifiche disposizioni di cui al precedente art. 5.

..*.*

- 7.1 Modalità di partecipazione per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (*ex art. 34, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti*)



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, *lett. b)* del Codice dei contratti, nonché le imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio **sono tenuti, a pena di esclusione ed in aggiunta alle dichiarazioni di cui ai modelli n. 1, n. 2 o 2-bis, a presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3, completa di tutti gli allegati in essa indicati.**

Mediante la dichiarazione di cui al modello n. 3, il Consorzio è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e quelli che eseguiranno in concreto il servizio.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, **in qualsiasi altra forma**, alla medesima gara. In caso di violazione del divieto legale si procederà all'esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato. Si ricorda altresì che la condotta in discorso integra la fattispecie di cui all'art. 353 del codice penale.

Alla dichiarazione di cui al modello n. 3, il Consorzio è tenuto, a pena di esclusione, ad allegare copia conforme all'originale dell'atto di costituzione del Consorzio.

Inoltre il Consorzio – qualificato - è tenuto, a pena di esclusione, a presentare nel corso della seconda fase la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 10 .

..*.*.*

7.2 Modalità di partecipazione per i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (*ex art. 34, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti*).

I consorzi stabili di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti, nonché le imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio, **sono tenuti, a pena di esclusione ed in aggiunta alle dichiarazioni di cui ai modelli n. 1, n. 2 o 2-bis, a presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3, completa di tutti gli allegati in essa indicati.**

I consorzi stabili di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e che eseguiranno in concreto il servizio.

Ai sensi dell'art. 36, comma 5, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, **in qualsiasi altra forma**, alla medesima gara. In caso di violazione del divieto legale si procederà all'esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato. Si ricorda altresì che la condotta in discorso integra la fattispecie di cui all'art. 353 del codice penale. È, inoltre, **vietata** la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Inoltre detti consorzi stabili sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare:

- copia conforme all'originale **dell'atto di costituzione del Consorzio;**
- copia semplice conforme all'originale **della Delibera di istituzione del consorzio, approvata dagli organi competenti per previsione statutaria, di ciascun consorziato incaricato dell'esecuzione del servizio, contenente l'espressa indicazione della decisione di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni istituendo al tal fine una comune struttura di impresa.**

Inoltre, il Consorzio stabile, qualificato - è tenuto, a pena di esclusione, a presentare nel corso della seconda fase la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 10 .

..*.*.*

7.3 Modalità di partecipazione per i raggruppamenti temporanei (già costituiti) di concorrenti (*ex art. 34, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti*).



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti, di cui all'articolo 34, comma 1, *lett. d)* del Codice dei contratti (costituiti da singole Casse di assistenza, ovvero Cassa di assistenza e impresa di assicurazione) **sono tenuti, a pena di esclusione ed in aggiunta alle dichiarazioni di cui ai modelli n. 1, n. 2 o 2-bis, a presentare la dichiarazione di cui al modello n. 6, completa di tutti gli allegati in essa indicati.**

L'impresa qualificata quale mandataria (Cassa di assistenza) del raggruppamento di concorrenti, è tenuta, a pena di esclusione, a rappresentare:

- l'indicazione esatta della composizione del raggruppamento;
- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate;
- le percentuali delle prestazioni in capo alle singole imprese raggruppate, che dovranno corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti (*art. 37, comma 7 del Codice dei contratti*).

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del Codice dei contratti, **è vietata l'associazione in partecipazione**. Fatto salvo quanto disposto all'art. 37, commi 18 e 19 del Codice dei contratti, **è vietata qualsiasi modificazione** alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Inoltre l'impresa qualificata quale mandataria del raggruppamento è tenuta, a pena di esclusione, a presentare una copia semplice conforme all'originale della scrittura privata di costituzione del raggruppamento, dal quale evincere il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria stessa.

Si stabilisce ulteriormente in questa sede che:

- a) *in ipotesi di raggruppamento già formalmente costituito tra Casse sanitarie: i requisiti di cui ai precedenti punti 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14 possono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso. In tale ipotesi ogni singola Cassa sanitaria facente parte del raggruppamento dovrà dimostrare e dichiararne il possesso per la quota parte di competenza.*
- b) *in ipotesi di raggruppamento già formalmente costituito tra una Cassa sanitaria e una Compagnia di assicurazione (nel cui ambito la Cassa sanitaria già qualificata come mandataria) i requisiti di cui ai precedenti punti 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14, dovranno essere posseduti e dimostrati come segue:*
 - *il requisito di cui al punto 6.11: può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. In tale ipotesi sia la Cassa sanitaria sia la Compagnia di assicurazione (costituenti il raggruppamento) dovranno dimostrare e dichiararne il possesso per la quota di competenza;*
 - *i requisiti di cui ai punti 6.12 e 6.13: dovranno essere posseduti e dimostrati dalla Cassa sanitaria mandataria del raggruppamento;*
 - *il requisito di cui al punto 6.14: può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. In tale ipotesi sia la Cassa sanitaria sia la Compagnia di assicurazione (costituenti il raggruppamento) dovranno dimostrare e dichiararne il possesso per la quota di competenza.*



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

Inoltre la Cassa sanitaria, già qualificata quale mandataria del raggruppamento, è tenuta, a pena di esclusione, a presentare nel corso della seconda fase la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 10, con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento nel suo complesso ed indicando sia la propria ragione sociale che quella della Compagnia di assicurazione mandante.

..*.*.*

7.4 Modalità di partecipazione per i consorzi ordinari (già costituiti) di concorrenti (*ex art. 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti*).

I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, di cui all'articolo 34, comma 1, *lett. e)* del Codice dei contratti (costituiti da singole Casse di assistenza, ovvero Cassa di assistenza che eseguirà le prestazioni in quota maggioritaria e impresa di assicurazione) sono tenuti, a pena di esclusione ed in aggiunta alle dichiarazioni di cui ai modelli n. 1, n. 2 o 2-bis, a presentare la dichiarazione di cui al modello n. 7, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Il Consorzio è tenuto, a pena di esclusione, a rappresentare:

- l'indicazione esatta della composizione del Consorzio ordinario;
- le parti del servizio, e le relative percentuali di esecuzione, che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in consorzio ordinario di concorrenti (*art. 37, comma 7 del Codice dei contratti*).

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del Codice dei contratti, è vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto disposto all'art. 37, commi 18 e 19 del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in consorzio, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Inoltre il Consorzio è tenuto, a pena di esclusione, a presentare una copia semplice conforme all'originale dell'atto di costituzione del Consorzio ordinario.

In ipotesi da consorzi ordinari si applicano le medesime disposizioni di cui alle *lett. a) e b)* del precedente par. 6.4

Inoltre il Consorzio ordinario – qualificato - è tenuto, a pena di esclusione, a presentare nel corso della seconda fase la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 10 con l'indicazione della ragione sociale delle imprese costituenti il consorzio ordinario.

..*.*.*

7.5 Modalità di partecipazione per i raggruppamenti temporanei di concorrenti da costituire.

I raggruppamenti temporanei di concorrenti da costituire ai sensi dell'articolo 37, comma 8 del Codice dei contratti (costituiti da singole Casse di assistenza, ovvero Cassa di assistenza e impresa di assicurazione) sono tenuti, a pena di esclusione ed in aggiunta alle dichiarazioni di cui ai modelli n. 1, n. 2 o 2-bis, a presentare la dichiarazione di cui al modello n. 4, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

La dichiarazione di cui al modello n. 4 deve, a pena di esclusione, essere resa controfirmata da tutte le imprese che costituiranno il futuro raggruppamento e deve contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito rappresentato:



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

- l'indicazione esatta della composizione del raggruppamento e l'indicazione dell'impresa mandante;
- l'impegno che gli stessi operatori conferiranno, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese raggruppate si uniformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice dei contratti e nello specifico ai commi 13 e seguenti;
- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese che costituiranno il futuro raggruppamento;
- le percentuali delle prestazioni in capo alle singole imprese che costituiranno il futuro raggruppamento, che dovranno corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti (*art. 37, comma 7 del Codice dei contratti*).

Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del Codice dei contratti, **è vietata l'associazione in partecipazione**. Fatto salvo quanto disposto all'art. 37, commi 18 e 19, del Codice dei contratti, **è vietata qualsiasi modificazione** alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Si stabilisce ulteriormente in questa sede che:

- a) *in ipotesi di costituendo raggruppamento tra Casse sanitarie:* i requisiti di cui ai precedenti punti 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14 possono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso. In tale ipotesi ogni singola Cassa sanitaria facente parte del raggruppamento dovrà dimostrare e dichiararne il possesso per la quota parte di competenza.
- b) *in ipotesi di costituendo raggruppamento tra una Cassa sanitaria e una Compagnia di assicurazione (con la Cassa sanitaria designata come mandataria)* i requisiti di cui ai precedenti punti 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14, dovranno essere posseduti e dimostrati come segue:
 - *il requisito di cui al punto 6.11: può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.* In tale ipotesi sia la Cassa sanitaria sia la Compagnia di assicurazione (facenti parte del futuro raggruppamento) dovranno dimostrare e dichiararne il possesso per la quota di competenza;
 - *i requisiti di cui ai punti 6.12 e 6.13: dovranno essere posseduti e dimostrati dalla Cassa sanitaria designata quale mandataria del costituendo raggruppamento;*
 - *il requisito di cui al punto 6.14: può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.* In tale ipotesi sia la Cassa sanitaria sia la Compagnia di assicurazione (facenti parte del futuro raggruppamento) dovranno dimostrare e dichiararne il possesso per la quota di competenza.

Inoltre la Cassa sanitaria, designata quale mandataria del futuro raggruppamento, è tenuta, **a pena di esclusione**, a presentare nel corso della seconda fase la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 10, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese (*riportarne la ragione sociale*) che intenderanno costituirsi in raggruppamento.



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

..*.*

7.6 Modalità di partecipazione per i consorzi ordinari di concorrenti da costituire.

I consorzi ordinari di concorrenti da costituire ai sensi dell'articolo 37, comma 8 del Codice dei contratti (costituiti da singole Casse di assistenza, ovvero Cassa di assistenza che eseguirà le prestazioni in quota maggioritaria e impresa di assicurazione) **sono tenuti, a pena di esclusione ed in aggiunta alle dichiarazioni di cui ai modelli n. 1, n. 2 o 2-bis, a presentare la dichiarazione di cui al modello n. 5, completa di tutti gli allegati in essa indicati.**

La dichiarazione di cui al modello n. 5 deve, a pena di esclusione, essere resa controfirmata da tutte le imprese che costituiranno il futuro consorzio e deve contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito rappresentato:

- l'indicazione esatta della composizione del consorzio;
- l'impegno che gli stessi operatori costituiranno il Consorzio, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle imprese consorziate;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese consorziate si uniformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice dei contratti;
- le parti del servizio, e le relative percentuali di esecuzione, che saranno eseguite dalle singole imprese che costituiranno il futuro consorzio.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in consorzio ordinario di concorrenti (art. 37, comma 7 del Codice dei contratti).

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del Codice dei contratti, è vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto disposto all'art. 37, commi 18 e 19, del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi **modificazione** alla composizione del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in consorzio, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

In ipotesi di consorzi ordinari si applicano le medesime disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente par. 6.5.

Inoltre la Cassa sanitaria, che eseguirà le prestazioni in misura maggioritaria, è tenuta, **a pena di esclusione**, a presentare nel corso della seconda fase la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 10 con l'indicazione della ragione sociale delle imprese che costituiranno il consorzio.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), si applicano le medesime disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 37 del Codice dei contratti).

Si ribadisce che, stante la preordinata scelta dell'Amministrazione di gestione delle polizze in oggetto esclusivamente solo tramite una Cassa di assistenza sanitaria e stante la peculiare natura specifica dell'oggetto dell'appalto, verranno ammessi a partecipare alla fase di qualificazione i soggetti come definiti al precedente art. 4, ossia le singole Casse di assistenza o Casse di assistenza in raggruppamento tra di loro o con una compagnia di assicurazione (quest'ultima solo con il ruolo di mandante).



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

In caso di dichiarazioni o documentazione sottoscritte da parte di un procuratore/delegato dell'impresa con poteri di rappresentanza, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia dell'atto comprovante il potere di rappresentanza conferito al sottoscrittore le dichiarazioni.

ART. 8 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE NELL'IPOTESI DI FRUIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, ogni concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti afferenti la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, purché ricompreso tra quelli individuati al precedente art. 4.

In conformità all'articolo 49, comma 2 del Codice dei contratti, il concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà, a pena di esclusione, presentare, in aggiunta alla documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui al modello n. 8 ed in particolare:

- a. **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente** attestante l'avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti per la partecipazione alla gara, **con specifica indicazione sia del requisito di cui si avvale che dell'impresa ausiliaria;**
- b. **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, comma 1, lettere da a) a m-quater), del Codice dei contratti, compreso l'eventuale dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis da predisporre a cura degli amministratori muniti di rappresentanza;
- c. **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto in questione le risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente;
- d. **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti;
- e. **copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in questione **ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5 del Codice dei contratti (obblighi previsti dalla normativa antimafia).**

Si precisa che la documentazione di cui sopra, dichiarazione resa dal concorrente e dall'impresa ausiliaria secondo modello n. 8, deve intendersi aggiuntiva per l'impresa concorrente che dovrà, altresì, fornire - pena l'esclusione - sia la dichiarazione unica di cui al modello n. 1 sia l'eventuale dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis.

L'Autorità, in caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 46 del Codice dei contratti, di richiedere, se necessario, ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 49, comma 3 del Codice dei contratti, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente, all'escussione della garanzia e trasmetterà gli atti all'Autorità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Assistenza sanitaria integrativa

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

- ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei contratti, **non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;**
- **non è consentita**, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del Codice dei contratti, **la partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;**
- al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla richiamata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, **non è ammesso l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento qualora una impresa sia in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo di partecipazione alla presente procedura di gara, pena l'esclusione dalla gara.**

In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all'utilizzazione del cd. *avvalimento* tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

ART. 9 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura di gara è: 6434825991.

In questa fase si informano i concorrenti che, secondo termini e modalità riportate nella lettera di invito, il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà essere comprovato dai soli concorrenti qualificati ed invitati dall'Amministrazione al proseguo delle operazioni di gara.

ART. 10 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai fini della partecipazione alla presente fase di qualificazione non è prevista nessuna forma di garanzia.

I concorrenti invitati alla seconda fase ad inviti della procedura di gara, dovranno – con le modalità indicate nel successivo Disciplinare riferito alla seconda fase ad inviti, presentare, una garanzia pari al due per cento del valore massimo stimato per l'appalto, equivalente pertanto a euro 69.100,00 circa, secondo termini e modalità riportate nella successiva lettera di invito.

ART. 11 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

A pena di esclusione, per partecipare alla prima fase di prequalificazione, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire **tutta la documentazione richiesta** (redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate) **entro e non oltre, pena l'esclusione, le ore 16.30 del giorno 11 novembre 2015** presso l'Ufficio Protocollo dell'Autorità, Via Isonzo n. 21/b - 00198 Roma (con qualunque mezzo).

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Autorità, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato, di norma, qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 16.30 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi. In ogni caso presso la sede dell'Autorità di Roma, Via Isonzo n. 21/b è sempre presente un addetto alla ricezione.



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Autorità ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione, e quindi non ammessi alla gara, **i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza**, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati per mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non saranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente dopo l'espressa richiesta scritta.

ART. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla prima fase di prequalificazione della procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare e nei suoi allegati, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando, **a pena di esclusione**, le seguenti condizioni:

12.1 un unico plico, contenente tutta la documentazione richiesta, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta, (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema), che confermino l'autenticità della chiusura originaria e ne garantiscano la sua integrità e la segretezza del contenuto, riportante all'esterno le seguenti indicazioni:

- a) **ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo e.mail (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);**
- b) **data ed orario di scadenza di cui al precedente art. 11;**
- c) **dicitura “NON APRIRE Contiene offerta relativa alla procedura di gara ristretta accelerata rif.– CIG 6434825991”.**

Attenzione. In ogni caso, **ed a pena di esclusione**, il concorrente nella predisposizione del plico dovrà garantire: (i) **la certezza assoluta del contenuto del plico unico**, (ii) **la certezza assoluta della provenienza (mittente) del plico** e (iii) **l'integrità del plico**.

ART. 13 CONTENUTO DEL PLICO - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il plico dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere, oltre all'istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato, tutti i sotto indicati documenti ed eventuali allegati in essi richiamati:

13.1 la dichiarazione unica di cui al modello n. 1, che, ai fini della partecipazione alla gara, attesti il possesso di tutti i requisiti precedentemente indicati all'art. 5.

Tale dichiarazione, predisposta secondo il *modello n. 1*, dovrà essere **sottoscritta dal titolare o da un legale rappresentante del concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo formalmente** (in questo ultimo caso allegare copia semplice dell'atto comprovante i poteri di rappresentanza) e **corredata, a pena di esclusione, da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore** (oppure per i concorrenti non residenti in Italia dichiarazione idonea equivalente, in lingua italiana, resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

La dichiarazione unica, di cui al modello n. 1, si intende un insieme di singole dichiarazioni ed in tal senso **si precisa che la mancanza di anche una sola delle singole dichiarazioni/attestazioni previste nell'apposito modello 1, purché ritenuta non sostanziale a completo giudizio insindacabile dell'Amministrazione e non direttamente derivante dai disposti del Codice dei contratti o da altra specifica normativa di riferimento, costituisce causa di esclusione non regolarizzabile ex post.**



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

In ipotesi di mancanze, irregolarità o difformità inerenti la documentazione amministrativa l'Amministrazione procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1 del Codice dei contratti, a invitare i concorrenti a completare e fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, in base a una valutazione della loro natura **sostanziale e non meramente formale, resa a completo insindacabile giudizio** dell'Amministrazione, ovvero della sussistenza di una diretta **violazione delle norme del Codice dei contratti o di altre specifiche disposizioni di legge vigenti**. L'Amministrazione quindi, in base alla valutazione predetta, procederà - ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice dei contratti nei termini e con le modalità rappresentati nel seguito del presente documento - solo nel caso di mancanze, irregolarità o difformità inerenti la documentazione e/o dichiarazione incompleta non avente carattere sostanziale o direttamente derivante dai disposti del Codice dei contratti o da altre specifiche disposizioni di legge vigenti

PRECISAZIONE: per i motivi suddetti non viene ritenuta incompleta, e quindi non soggetta a regolarizzazione ex post, la dichiarazione unica se dovesse mancare una o più singole dichiarazioni ritenute di carattere sostanziale o previste dalla normativa di legge vigente.

13.2 Se del caso: la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis.

Per mezzo di tale dichiarazione, l'impresa concorrente – a pena di esclusione - attesta l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lett. b) - c) - m-ter) del Codice dei contratti, nei confronti dei propri soggetti titolari di poteri di rappresentanza, diversi dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione di cui al modello n. 1.

In base alla natura giuridica dell'impresa concorrente per soggetti titolari di poteri di rappresentanza si intendono:

- a) *in caso di impresa individuale:* il titolare ed il direttore/i tecnico/i, come risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.;
- b) *in caso di società in nome collettivo:* i soci ed il direttore/i tecnico/i, come risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.;
- c) *in caso di società in accomandita semplice:* i soci accomandatari ed il direttore/i tecnico/i, come risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.;
- d) *in caso di altri tipi di società:* gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci - come risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.

Attenzione: Oltre che dai soggetti come sopra indicati, **tale dichiarazione deve essere, altresì, resa - a pena di esclusione - anche da tutti coloro in grado di manifestare all'esterno la volontà dell'azienda**, ossia anche da tutti quei soggetti che, pur non ricoprendo le specifiche cariche indicate nella norma di riferimento, siano, tuttavia, titolari di ampi poteri decisionali tali da consentire di determinare gli indirizzi di gestione dell'impresa.

La dichiarazione di cui al modello n. 2 dovrà essere resa e sottoscritta direttamente dai soggetti interessati e corredata da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

ATTENZIONE: In caso di concreta impossibilità a presentare le dichiarazioni rese e sottoscritte direttamente dai soggetti interessati con le precedenti modalità, si ammette che tali dichiarazioni vengano rese, per conto di ognuno dei soggetti indicati ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, da un effettivo legale rappresentante dell'impresa concorrente in quanto a diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti riguardanti gli altri soggetti. In tal caso si dovrà, preferibilmente, utilizzare la dichiarazione di cui al modello 2-bis.



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

13.3 Solo in caso di partecipazione di consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti il consorzio è, in aggiunta, tenuto a:

- **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3;**
- allegare alla presente dichiarazione l'originale o copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dell'atto di costituzione.

13.4 Solo in caso di partecipazione di consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti il consorzio è, in aggiunta, tenuto a:

- **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3;**
- ogni consorziata è tenuta a presentare l'atto assunto dai rispettivi organi deliberativi, da allegare alla presente dichiarazione, dal quale evincere la decisione di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni istituendo al tal fine una comune struttura di impresa;
- il consorzio deve allegare alla presente dichiarazione l'originale o copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dell'atto di costituzione.

13.5 Solo in caso di partecipazione di consorzio ordinario già costituito ex art. 34, comma 1, lett. e) o raggruppamento di concorrenti già costituito di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti il consorzio/raggruppamento è, in aggiunta, tenuto a:

- **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 6 (R.T.I.) o n. 7 (Consorzi);**
- il consorzio ordinario deve allegare alla presente dichiarazione l'originale o copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dell'atto di costituzione;
- il raggruppamento deve allegare copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, del mandato speciale collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.

13.6 Nel caso di partecipazione di consorzio ordinario da costituire ovvero raggruppamento temporaneo da costituire ex art. 37, comma 8 del Codice dei contratti il consorzio/raggruppamento è in aggiunta tenuto a:

- **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 4 (R.T.I.) o n. 5 (Consorzi).**

13.7 Solo in caso di avalimento: In caso di avalimento (ex art. 49 del Codice dei contratti) le imprese dovranno presentare **la dichiarazione di cui al modello n. 8**, redatta e sottoscritta dall'impresa concorrente e dall'impresa ausiliaria, contenente tutto quanto riportato (compreso gli allegati richiesti) nella medesima dichiarazione.

ATTENZIONE:

- A pena di esclusione: la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lett. b) - c) - m-ter) del Codice dei contratti [di cui al modello n. 1 (per i soli punti n. 1.2 e 1.3) o al modello n. 2 (o se del caso n. 2-bis)] deve essere resa - oltre che dai soggetti come espressamente individuati dall'art. 38, comma 1, lett. b) e c) - anche da tutti coloro in grado di manifestare all'esterno la volontà dell'azienda, ossia anche da soggetti che, pur non ricoprendo le specifiche cariche indicate nella norma di riferimento, siano, tuttavia, titolari di ampi poteri decisionali tali da consentire di determinare gli indirizzi di gestione dell'impresa.**
- Ogni dichiarazione dovrà essere datata e, a pena di esclusione, sottoscritta con allegata una fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore/i delle dichiarazioni/documenti di cui ai precedenti punti. La mancata sottoscrizione e/o la mancata presentazione della fotocopia del**



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

documento di identità, di qualunque dichiarazione o documento richiesto, costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

A riguardo si precisa che nel caso in cui tutta la documentazione richiesta sia sottoscritta da un unico ed identico soggetto, munito dei poteri rappresentativi della società, potrà essere allegata una sola fotocopia del documento di identità del medesimo sottoscrittore.

- c) Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445).
- d) **La mancanza, l'incompletezza o la difformità** della documentazione presentata **rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare ivi compresi tutti i relativi allegati** ovvero **la carenza dei requisiti di ammissibilità** determina **l'esclusione dalla gara in corso**, fermo restando quanto previsto dall'art. 46 del Codice dei contratti in ordine alla richiesta di completamento e/o chiarimenti sulla documentazione presentata e fatto salvo quanto riportato al precedente paragrafo 12.1.
- e) **Le dichiarazioni - escluse** le dichiarazioni di cui ai modelli n. 2 o 2-bis - **possono essere sottoscritte anche da procuratori speciali dell'impresa muniti di idonei poteri di rappresentanza.** In tal caso **va allegata** nella busta n. 1, **a pena di esclusione dalla procedura, una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto** (tra cui la *rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, la partecipazione alle gare pubbliche e di firmare ogni dichiarazione*).
- f) **A pena di esclusione: la dichiarazione di cui al modello n. 2-bis dovrà essere firmata da uno dei legali rappresentanti dell'impresa concorrente, con allegata fotocopia di un valido documento di identità, ossia da un soggetto che - proprio per la carica dallo stesso ricoperta - sia a diretta conoscenza di stati, qualità personali e fatti relativi agli altri soggetti dell'impresa muniti di poteri di rappresentanza.**
- g) **Non costituisce causa di esclusione**, ai sensi dell'art. 74, comma 3 del Codice dei contratti, **il mancato utilizzo dei moduli predisposti dall'Amministrazione** che potranno essere resi su qualunque altro documento cartaceo **purché riportante, a pena di esclusione, tutto quanto previsto nei moduli stessi.**
- h) I concorrenti associati o raggruppati - sotto qualunque forma prevista dal Codice dei contratti - devono attenersi a quanto previsto al precedente art. 7
- i) Ai fini dell'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento tutti i concorrenti dovranno attenersi ai disposti di cui al precedente art. 8.

ART. 14 SVOLGIMENTO DELLA FASE DI PREQUALIFICAZIONE ED ORGANI COMPETENTI

La qualificazione delle imprese e le successive fasi procedurali della gara, saranno portate a termine da un'apposita Commissione giudicatrice (Commissione di gara), la quale, in base alle disposizioni contenute nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, esaminerà tutta la documentazione pervenuta al fine di qualificare le imprese concorrenti da invitare successivamente alla presentazione dell'offerta.

L'apertura del plico unico, contenente i documenti amministrativi richiesti ai fini della qualificazione, avverrà, in seduta pubblica alle ore 11.00 del giorno 16 novembre 2015, presso la sede di Roma dell'Autorità, Via Isonzo n. 21/b.

ATTENZIONE: La data e l'orario previsti sono indicativi, l'Amministrazione si riserva, per giustificati motivi, di posticipare la data prevista per la prima seduta pubblica preavvisando, tramite pec e mediante pubblicazione sul proprio profilo di committente, di tale evenienza tutte le imprese partecipanti alla gara (come desumibili dalla presentazione del plico unico), in assenza di una formale comunicazione si intende, in ogni caso, confermata la data precedentemente indicata. In caso di assenza sul plico unico di un recapito (telefonico, pec, o fax) utile in ogni caso farà fede l'avviso pubblicato sul sito internet dell'Autorità, senza che per ciò il concorrente possa accampare qualunque tipo di pretesa o richiesta.



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

A conclusione di tutte le operazioni di gara riferite alla fase di prequalificazione la Commissione trasmetterà tutti gli atti all'Amministrazione per i successivi adempimenti.

Nella prima seduta pubblica, il Presidente della commissione procederà alle seguenti operazioni:

- a) *verifica dell'integrità dei plichi unici e del fatto che siano pervenuti entro il termine di cui al precedente art. 11;*
- b) *apertura, per ognuno dei concorrenti ammessi a tale fase della procedura ristretta, del plico unico;*
- c) *verifica della presenza della documentazione richiesta e della sua completezza e regolarità in conformità ai disposti contenuti nel presente Disciplinare;*
- d) *definizione dell'elenco delle imprese qualificate.*

ATTENZIONE: ad ogni seduta pubblica può assistere qualsiasi persona (possibilmente nel numero di un rappresentante per ogni impresa concorrente), ma soltanto i rappresentanti legali delle imprese o i loro procuratori/delegati - muniti di apposita procura/delega atta a dimostrare i poteri rappresentativi ad essi conferiti da consegnare all'inizio della seduta - hanno il diritto di intervenire durante le sedute pubbliche rendendo dichiarazioni a verbale.

Tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della procedura di gara, eventuali informazioni e chiarimenti, convocazioni per le sedute pubbliche di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committente dell'Autorità, www.agcom.it, oltre che, per quanto possibile, inviati ad ogni concorrente partecipante alla gara.

In questa sede l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 46 del Codice dei contratti, potrà invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

ATTENZIONE: Si informa che qualora la Commissione intenda richiedere ulteriori informazioni ai concorrenti, nei casi previsti dal citato art. 46, ciò avverrà direttamente in seduta pubblica, sospendendo temporaneamente la verifica del concorrente in questione.

La Commissione procederà a richiedere quanto necessario mediante pec (alla persona di riferimento ed ai recapiti specificamente indicati dal concorrente stesso nella dichiarazione unica) ed il concorrente dovrà far pervenire quanto richiesto, salvo diversa indicazione, mediante pec all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, entro e non oltre, salvo diversa indicazione, 60 (sessanta) minuti dalla richiesta stessa, pena l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

L'eventuale assenza della persona di riferimento indicata dal concorrente, ovvero ogni altra persona reperita dalla Commissione, con conseguente esclusione del concorrente per impossibilità per la Commissione di procedere alla conclusione del procedimento di richiesta informazioni in quanto non reperibili né ricevute, non può essere imputata all'Amministrazione od alla Commissione stante il fatto che i concorrenti sono a diretta conoscenza, con congruo anticipo, sia della data della seduta pubblica, che delle modalità dell'intero procedimento in questione.

ATTENZIONE: Si precisa ulteriormente che - a discrezione della Commissione di gara - qualora l'esame degli atti presentati in sede di gara richiedano la necessità di acquisire riscontri professionali qualificati, ovvero si ravvisi la necessità di approfondimenti particolari, in merito alle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, sui punti problematici evidenziati nel corso dell'esame, la Commissione di gara - per il rispetto dei principi di buon andamento della procedura di gara e del rispetto della *par condicio* tra i concorrenti - potrà disporre l'interruzione del procedimento di gara, proprio in considerazione della particolare situazione che impedisce la conclusione delle operazioni di gara in un'unica seduta pubblica.



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

14.1 Modalità sorteggio ex art. 48 Codice dei contratti

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti, provvederà ad effettuare **successivamente alla prima seduta pubblica riferita alla seconda fase subprocedimentale ad inviti della gara** - in seduta riservata e nei termini e con le modalità riportate nei commi 1 e 2 del medesimo art. 48 - la verifica del possesso dei requisiti attinenti sia la capacità economico e finanziaria che la capacità tecnica e professionale in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondato all'unità superiore.

I concorrenti sorteggiati nel corso della seconda fase subprocedimentale della gara dovranno presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta dell'Amministrazione contenente tra l'altro la precisa indicazione del termine di presentazione, la seguente documentazione (riportata a titolo esemplificativo e non esaustivo), fatta comunque salva la facoltà per l'Autorità di integrare tale richiesta mediante esibizione di altra documentazione o di non procedere alla richiesta, parziale o totale, della documentazione di seguito riportata qualora già presentata in sede di gara:

- 1) *per le Casse di assistenza:* idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione all'anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2009, l'abilitazione alla ricezione di contributi ed all'assunzione della contraenza del programma sanitario oggetto dell'appalto, l'adozione del documento programmatico per la sicurezza dei dati (DPS).
- 2) *Per le Compagnie di assicurazione:* idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto dell'appalto (di cui ai quattro capitoli speciali) - [per le compagnie estere non residenti in Italia] idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dell'autorizzazione ad operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto dell'appalto (di cui ai quattro capitoli speciali) per il tramite di una propria sede secondaria, ovvero dell'autorizzazione ad operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto dell'appalto (di cui ai quattro capitoli speciali).
- 3) Idonea documentazione (convenzione, contratti, incarichi, ecc.) atta a dimostrare l'esecuzione, nel triennio, 2011-2012-2013 di garanzie e prestazioni analoghe al programma assicurativo completo oggetto dell'appalto, a favore di un numero non inferiore a 2 amministrazioni aggiudicatrici come definite all'art. 3, comma 25, del Codice dei contratti.
- 4) Idonea documentazione (convenzione, contratti, incarichi, ecc.) atta a dimostrare l'assunzione della gestione, nel triennio 2011-2012-2013, di coperture analoghe al programma assicurativo completo oggetto dell'appalto, ricevendo contributi, ed assumendone la contraenza, per un numero non inferiore a 1.000 nuclei familiari.
- 5) Dimostrazione del possesso di una propria rete di strutture sanitarie convenzionate secondo i termini (numerici e geografici di dislocazione) rappresentati nel precedente art. 6, par. 6.6, nonché di una propria centrale operativa dedicata alla gestione del programma assicurativo oggetto dell'appalto.

Attenzione: Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nell'istanza di partecipazione presentata nel corso della prima fase subprocedimentale della gara, l'Amministrazione procederà, in apposita seduta pubblica e durante la seconda fase ad inviti, all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Precisazione: La documentazione indicata in precedenza sarà richiesta anche alle imprese poste al primo ed al secondo posto della provvisoria graduatoria di gara **al termine della seconda fase ad inviti**, se non già ricomprese tra quelle sorteggiate. Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni rese in sede di gara, l'Amministrazione



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

procederà, in apposita seduta pubblica, all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Detta documentazione viene appositamente indicata in questa sede con il fine di anticipare l'informazione in ordine al contenuto della documentazione che dovrà essere presentata dai soggetti interessati (concorrenti sorteggiati e concorrenti posti al primo e secondo posto della graduatoria) nel corso della seconda fase subprocedimentale ad inviti della gara.

ART. 15 ACCESSO AGLI ATTI DELLA FASE DI PREQUALIFICAZIONE

Con riferimento alla presente procedura di gara, l'accesso agli atti della gara, da parte degli operatori economici aventi dimostrato interesse, avverrà secondo termini e modalità di cui all'art. 13 del Codice dei contratti, ed è disciplinato, salvo quanto espressamente previsto nel citato art. 13, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dal relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

L'Autorità procederà a differire il diritto di accesso nei casi previsti dall'art. 13 del Codice dei contratti.

ART. 16 TUTELA DELLA PRIVACY

Per la presente prima fase *sub* procedimentale della gara, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d. lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa all'Autorità, soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti dal concorrente vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità - amministrative e tecnico-economiche del concorrente - richieste per l'esecuzione del servizio nonché per la sua aggiudicazione finale, anche in adempimento di precisi obblighi di legge;

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi della richiamata normativa.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi, e temporali di volta in volta individuati.

4. Categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Le informazioni rese dai concorrenti potranno essere comunicati a:

- eventuali soggetti esterni all'Amministrazione, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e delle fasi attuative del contratto;



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dal Codice dei contratti.

5. *Diritti del concorrente interessato*

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003.

Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità precedentemente rappresentate.